

COMUNE DI SAN ROBERTO

Regolamento disciplinante il funzionamento del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.)

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 15/11/11
Modificato e aggiornato con deliberazione Giunta Comunale n. 43 del 2/8/2024, in vigore dal
3/8/2024

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità ai principi contenuti nel d.lgs. 150/2009, le modalità organizzative e le funzioni del Servizio relativo al Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.), svolto nel Comune di San Roberto.
2. Il Nucleo di Valutazione è l'organo di controllo interno chiamato a svolgere i compiti e le funzioni previste nel presente regolamento in posizione di indipendenza rispetto all'apparato amministrativo, garantendo autonomia e imparzialità di giudizio.

Art. 2 - Composizione e nomina

1. Il Nucleo Interno di Valutazione del Comune di San Roberto è organo monocratico, il cui componente è esterno all'amministrazione, nominato dal Sindaco, per un periodo di tre anni. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta.
2. Il Sindaco può procedere alla revoca anticipata della nomina, purché adeguatamente motivata, nei casi di gravi inadempienze nonché nei casi di mancato rispetto del generale principio di imparzialità di giudizio.
3. Il Nucleo di Valutazione può rassegnare le dimissioni dall'incarico, garantendo comunque un preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il periodo dell'incarico esercitato.
4. La nomina sindacale del Nucleo di Valutazione avviene previa valutazione dei curricula degli interessati attestanti le competenze e le professionalità richieste per ricoprire l'incarico *de quo*. I curricula sono acquisiti mediante apposito avviso pubblico reso noto sul sito istituzionale dell'Ente.
5. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, in conformità agli obblighi sulla trasparenza introdotti dall'art. 11 del D.lgs. 150/2009, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune l'atto di nomina del componente, il suo curriculum ed il relativo compenso.

Art. 3 - Requisiti

La nomina del Nucleo è effettuata tra cittadini italiani e dell'Unione Europea, in possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento in materie economiche e/o in materie di organizzazione aziendale e del lavoro e/o in materie giuridiche, che dimostrino, sulla base di un curriculum professionale, di aver maturato elevata professionalità ed esperienza nel campo del management, della valutazione della performance e del personale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo agli enti locali. In particolare è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- L'iscrizione nell'elenco nazionale degli OIV di cui al D.M. del 2 dicembre 2016 alla data di presentazione della domanda;
- il possesso di un titolo post-universitario in materie attinenti (organizzazione e personale della P.A., management, pianificazione e controllo di gestione, misurazione e valutazione della performance), rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. (A titolo esemplificativo: Dottorati di Ricerca, Master Universitario di II livello, Diplomi di specializzazione post Laurea - art. 3 D.M. N.509/1999);

- Esperienza professionale di almeno 5 anni in posizioni di responsabilità di livello dirigenziale, anche in aziende private, in campi attinenti: management, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione e personale, controlli interni, misurazione e valutazione della performance;
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e il possesso di almeno 5 anni di comprovato esercizio professionale, con attività svolta in campi attinenti: management, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione e personale, controlli interni, misurazione e valutazione della performance.

Art. 4 - *Incompatibilità*

Non possono avere l'incarico di Nucleo di valutazione coloro che:

- a) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
- d) si trovino, nei confronti del Comune di San Roberto, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune;
- f) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune;
- g) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il Segretario comunale o i Responsabili di Settore in servizio nell'Amministrazione, o con i componenti degli organi di governo dell'ente;
- h) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di Nucleo di valutazione o di O.I.V. prima della scadenza del mandato;
- i) siano componenti dell'Organo di revisione presso la stessa Amministrazione;
- j) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti dall'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000, e s.m.i..
- k) siano in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

Art. 5 - *Compenso*

1. Ai componenti del Nucleo di valutazione spetta un compenso annuo, fissato in euro 2.800,00, al lordo di ogni ritenuta e/o imposta comunque denominate.
2. Il compenso è onnicomprensivo, sono esclusi rimborsi spese e qualsiasi altra forma di compenso aggiuntivo sotto qualsiasi forma.

Art. 6 - *Funzioni*

1. Il Nucleo di Valutazione, svolge a favore del Comune i seguenti compiti:

- a) Monitora nel corso dell'anno il grado di raggiungimento degli obiettivi, segnalando le criticità e proponendo alla giunta le eventuali modifiche al piano delle performance ed agli obiettivi assegnati. Presiede al processo di valutazione dell'intero ente ed effettua direttamente la

valutazione della performance organizzativa. Nello svolgimento di tale attività tiene adeguatamente conto degli esiti dei giudizi espressi dagli utenti e/o dai cittadini.

- b) Valida, al termine del processo di valutazione, la relazione sulla performance e la trasmette alla giunta per l'approvazione; in tale documento esso formula anche i giudizi sul processo di valutazione nell'intero ente.
- c) Monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, in particolare, la relazione sulla performance organizzativa del Comune e delle singole strutture; l'adozione di tale relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di valorizzazione del merito. Nell'ambito di tale attività svolge funzioni di indirizzo sul controllo di gestione.
- d) Riferisce al Sindaco gli esiti delle valutazioni intermedie monitorando l'andamento delle performance e comunica tempestivamente le eventuali criticità riscontrate. Nel caso in cui rilevi delle illegittimità provvede alle segnalazioni ai soggetti competenti, per come previsto dalla normativa.
- e) Sulla base del sistema di misurazione e valutazione, propone al Sindaco la valutazione annuale dei titolari di elevata qualificazione e l'attribuzione ad essi dei premi collegati alla performance.
- f) È responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti di misurazione e di valutazione predisposti.
- g) Promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente regolamento.
- h) Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
- i) Certifica, nella relazione di cui alla lett. a), gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione ed innovazione all'interno dell'ente al fine dell'attribuzione del premio di efficienza;
- j) Effettua periodicamente analisi del benessere organizzativo.

Art. 7 - Collocazione organizzativa e funzionamento

1. Le sedute del nucleo di valutazione non sono pubbliche e devono essere verbalizzate; i verbali sono inviati, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario.
2. Il Nucleo di Valutazione esercita in piena autonomia le funzioni e le competenze indicate negli articoli precedenti del presente Regolamento, sulla base della documentazione fornita dai Responsabili – Elevanti qualificazioni.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Nucleo di Valutazione risponde esclusivamente al Sindaco.
4. Il Nucleo di valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può richiedere ai Responsabili Elevanti qualificazioni, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia detenuta dal Comune, necessari all'espletamento delle funzioni assegnate.
5. Il Nucleo di Valutazione svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dal Comune e si avvale di una Struttura Tecnica Permanente (STP) per la misurazione e la valutazione della performance, diretta e coordinata dal Segretario Generale; La STP è costituita inoltre dai Responsabili di Settore, e alla stessa può essere assegnato personale dipendente, anche in via parziale e/o temporanea, secondo le necessità e a discrezione del Segretario. La struttura tecnica permanente della performance ha il compito di raccogliere e coordinare tutte le informazioni necessarie al nucleo per l'espletamento delle proprie funzioni.
6. Il numero delle sessioni del nucleo di valutazione è di almeno quattro all'anno. Ulteriori sessioni, in caso di necessità, possono essere concordate con il Sindaco per esprimere pareri in materia di diritto del lavoro, di controllo di gestione, di procedure o sistemi di controllo, di contraddittori richiesti dal personale dipendente e di controversie.
7. Il Nucleo riferisce, con cadenza almeno quadrimestrale, al Sindaco sull'andamento della gestione, sull'attivazione del sistema di valutazione e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi e sulla corretta gestione, proponendo, altresì, possibili soluzioni anche a carattere organizzativo, nonché modifiche ed aggiornamenti al processo di controllo di gestione e al sistema di valutazione.

8. Il nucleo di valutazione presenta al Sindaco entro il mese di gennaio, i risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo operati per la successiva applicazione del sistema premiale riferito a tutto il personale dell'Ente o, in caso di motivato apprezzamento negativo, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore.

Art. 8 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, effettuata unitamente alla deliberazione che lo approva.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità delle disposizioni sul precedente Nucleo di Valutazione, ed ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.